



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3556 del 2025

Determina n. 1486 del 04/12/2025

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON
CONDUCENTE L.R.V. N. 22/96**

IL DIRIGENTE

ATTESO che le Province, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett a) della L.R. del Veneto n. 22/1996, sono competenti ad approvare i regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di trasporto persone per via terra;

CONSIDERATO che il Comune di Terrassa Padovana, con nota assunta al protocollo nr. 80745/25, ha trasmesso il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea – Noleggio Con Conducente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2025;

RILEVATO che il contenuto del testo adottato dal Comune di Terrassa Padovana, esaminato da questo Servizio, risulta conforme a quanto previsto dalla normativa statale in vigore ed alle indicazioni a suo tempo elaborate dalle Province del Veneto, sentite le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali;

ACCERTATO che il contingente comunale complessivo delle autorizzazioni del Comune richiedente definisce una disponibilità totale pari a n. 2 unità per il servizio di noleggio con conducente;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 22 del 30 luglio 1996;

Determ. n. 1486 del 04/12/2025
pag.1/ 2

ACCERTATO, per quanto sopra riferito, che sussistono le condizioni per approvare il regolamento comunale di Terrassa Padovana relativo al servizio di trasporto pubblico non di linea - noleggio con conducente, in atti al prot. n. 80745/25;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premesse indicato, il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Noleggio con conducente, di cui alla L.R. n. 22/1996 e s.m.i., adottato con Deliberazione Consiliare del Comune di Terrassa Padovana n. 26 del 13.10.2025, esecutiva;
2. di dare atto che il contingente comunale attuale complessivo delle autorizzazioni di noleggio con conducente risulta pari a n. 2 unità.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- **Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/10/2025**
- **Approvato con Atto del Presidente della Provincia di Padova 1486 del 04/12/2025**
- **Entrato in vigore il 04/12/2025**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della L. 15 gennaio 1992, n. 21): servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura nel seguito denominato "N.C.C.", della L.R. 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada), del D.lgs. 22.12.2000, n. 395.

2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 - Definizione

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è da intendersi come autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale è volto al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.

Viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di N.C.C. con autovettura si rivolge alla clientela che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

3. La sede e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio comunale. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della provincia di Padova, previa comunicazione per il tramite del SUAP ai comuni predetti.

4. La sede deve essere regolare sotto il profilo urbanistico-edilizio e di destinazione d'uso, nonché nella disponibilità giuridica del richiedente l'autorizzazione in base ad adeguato atto registrato.

5. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza. La rimessa è un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, regolare sotto il profilo urbanistico-edilizio, di destinazione d'uso, igienico-sanitario e di prevenzione incendi come previsto dai regolamenti comunali in materia, e del quale il richiedente dell'autorizzazione ha la disponibilità giuridica in base ad adeguato atto registrato.

6. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, senza specifica autorizzazione del Comune su determinate aree.

7. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse di cui al precedente punto 5) con ritorno alle stesse. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti relative alla compilazione e alla tenuta del foglio di servizio elettronico.

8. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del cliente può avvenire anche al di fuori della provincia di Padova.

9. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

10. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di autorizzazione comunale e iscritti al RENT.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 3 - Titoli e cumulo

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 (Requisiti per l'esercizio del servizio).

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

3. Secondo quanto previsto all'art. 8 comma 2 della L. 21/1992, non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 - Forme giuridiche e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Il servizio di N.C.C. deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.

2. Non può essere svolta altra attività lavorativa, salvo che il titolare non sia in grado di dimostrare che non sia compromessa la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

3. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art.14 della L.R. 22/1996.

4. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi. Il conferimento deve comunque garantire l'utilizzo della rimessa e lo svolgimento del servizio nel territorio comunale.

5. La presentazione delle istanze o delle comunicazioni, previste nel presente regolamento, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e al D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222. Ciò comporta l'obbligo di trasmissione delle stesse in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) comunale. Nei casi di mancato funzionamento di quest'ultimo, è necessario ricorrere alla PEC (posta elettronica certificata) del Comune.

6. Il conferimento, pertanto, è consentito su presentazione di quanto segue:

- a) comunicazione al Suap comunale del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dall'art. 14 comma 1 della L.R. 22/1996 cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente. Nell'autorizzazione sono riportati la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento;
- b) autocertificazione dell'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A. per la verifica dello svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea;
- c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto registrato di conferimento dell'autorizzazione, comprensivo dell'uso dell'autovettura;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

7. L'ufficio comunale competente:

- a) accerta la veridicità delle autocertificazioni, la regolarità e la completezza della documentazione prodotta con la comunicazione di conferimento e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. Il conferimento sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell'autorizzazione;
- b) rilascia il provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, i dati dell'organismo a favore del quale lo stesso è avvenuto, specificando che l'esercizio è consentito ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente e a condizione che sia garantito lo svolgimento del servizio nel territorio comunale e l'effettivo utilizzo della rimessa indicata nell'autorizzazione conferita.

8. È consentito rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. L'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso [Art.14 c.3 L.R. 22/96].

9. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere tempestivamente comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio del servizio

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura devono sussistere i seguenti requisiti in capo al richiedente:

- a) essere cittadino italiano, di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova. In caso di conferimento ad un organismo collettivo, qualora la gestione economica dell'attività autorizzata sia effettuata da quest'ultimo, il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio è sostituito, per la durata del conferimento, dalla verifica dell'iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A. da parte dell'organismo collettivo.
 - e) essere proprietario o avere la disponibilità giuridica, nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei 5 anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa site nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che devono essere:
 - registrate al registro imprese e avere i requisiti previsti dal precedente art. 2, commi 4 e 5;
 - la sede pubblicizzata mediante targa all'esterno in luogo visibile al pubblico;
 - la rimessa delimitata come da art. 2, comma 5;
 - per le ditte individuali, la sede può corrispondere alla residenza del titolare e la rimessa trovarsi presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.
- In questo caso non è richiesto il cambio di destinazione d'uso anche se il garage è di pertinenza.

2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 6 - Idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato condanna irrevocabile per un delitto punibile con pena non inferiore, nel minimo, a due anni;
- b) non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p.;
 - delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
 - delitti contro l'industria e il commercio - artt. 513-518 c.p.;
- c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della L. 75/1958;
- d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione -artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla L. 689/1981, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese – artt. 35 e 35-bis c.p. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

- f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, a una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
 - divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;
 - obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.
2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
3. Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).
4. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di società o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
5. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. 22/96, alla Sezione conducenti di veicoli abilitati al servizio di N.C.C. effettuato con autovettura, istituita presso la C.C.I.A.A. di Padova.
2. Nel caso di iscrizione al Ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Padova.
3. Nel caso di società il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Contingenti

1. Il contingente delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 22/96. Attualmente il contingente autorizzabile è fissato in n. 2 autorizzazioni, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 628 del 22 marzo 2002, integrata successivamente dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4151 del 30 dicembre 2005.
2. Non sono soggetti a contingentamento, ai sensi degli indirizzi contenuti nella delibera della Giunta Regionale n. 4125 del 10.11.1998, i servizi di trasporto:
- a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;
 - b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
 - c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.
3. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

4. Il numero delle autorizzazioni rilasciate "in deroga", ai sensi del precedente comma 2, deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale, salvo particolari esigenze.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Previsioni generali

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. sono rilasciate previo concorso pubblico per titoli ed esami a singoli e società, così come disposto nella L.R. n.22/96, che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica della autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata. Il titolare dell'autorizzazione rilasciabile deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria, la Giunta Comunale valuta la possibilità di indire il relativo concorso (così come previsto dal successivo comma 4).

3. Ai sensi dell'articolo 96 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e dal D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito nella L.04.08.2006, n. 248, è soppressa la Commissione consultiva comunale prevista all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96.

4. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale valutata la disponibilità di autorizzazioni e valutate le necessità di implementare il servizio nel territorio comunale.

Art. 10 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) i criteri di valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- i) l'incidenza della votazione d'esame e dei titoli sul punteggio complessivo:
 - 60% votazione d'esame;
 - 15% dei titoli relativi alla anzianità d'esercizio come impresa, all'anzianità di servizio come conducente, tra essi non cumulabili;
 - 10% al titolo di studio;
 - 15% per età del concorrente sotto i 30 anni o per non essere titolare di altra autorizzazione di noleggio auto con conducente.

2. Il bando, approvato dalla Giunta comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

3. Al fine di sostenere le spese di espletamento dei concorsi, nella delibera di indizione del bando può essere prevista una tassa di concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, con le modalità previste dal bando e devono contenere informazioni e dichiarazioni, rese nelle forme previste ai sensi dell'art. 3 della L. 15/1968 e dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, ove attesta di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio dell'autorizzazione, prima della pubblicazione del bando e dovranno contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;

- b) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, o "di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano" e possesso dell'eventuale permesso di soggiorno;
- c) domicilio elettronico presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- d) possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 6;
- e) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 7;
- f) dichiarazione di non avere trasferito alcuna autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, anche nell'ambito di Comuni diversi, nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio;
- g) possesso di idonea autovettura, della quale vanno indicati i dati identificativi o l'impegno a dotarsi un'autovettura idonea all'espletamento del servizio;
- h) possesso di una sede e di una rimessa nel Comune per lo svolgimento del servizio, oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
- i) eventuali titoli valutabili e di preferenza;
- j) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi, oppure impegno a cederla entro la data di rilascio dell'autorizzazione;

2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 3, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.

3. Nello stesso concorso:

- a) una società può presentare un'unica richiesta;
- b) una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società.
- c) ogni candidato partecipa per l'assegnazione di una sola autorizzazione, anche se le autorizzazioni messe a bando dovessero essere più di una.

Art. 12 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso la Giunta comunale nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente con funzioni di Presidente, e da altri 2 membri esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno nominato congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appositamente incaricato dal Responsabile del servizio competente.

3. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione:

- a) redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio e nel sito del Comune e dà comunicazione agli esclusi;
- b) fissa la data dell'esame, che viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per l'espletamento delle prove.

4. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza, la trasmette per l'approvazione al Responsabile del servizio comunale competente e la successiva pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 13 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione di autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, con cumulo dei punteggi attribuibili, previo superamento della prova d'esame:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio N.C.C;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura in qualità di ditta, individuale o societaria/titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. di autovettura, purché non coincidente con l'anzianità di cui al punto a);

- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - d) i titoli di studio;
 - e) i carichi di famiglia;
 - f) età del concorrente sotto i 30 anni o non essere titolare di altra autorizzazione di noleggio auto con conducente;
 - g) l'utilizzo di autoveicoli a bassa emissione inquinante, dimostrabile mediante l'accertamento della classificazione EURO (che identifica i gruppi di direttive UE che riguardano le emissioni inquinanti dei veicoli).
2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura, essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per almeno 6 mesi [Art. 8 c.4 L.21/92].
3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli - di cui alle lettere a), c) d) ed e) del primo comma, e il titolo preferenziale di cui al secondo comma- vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Art. 14 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio in lingua italiana nelle materie sotto elencate:
- a) conoscenza della legislazione nazionale, regionale e regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C. con autovettura);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea.

Art. 15 - Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità di 5 anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni e inizio del servizio

1. Il Dirigente del settore/Responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, entro 30 giorni approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'interessato dovrà presentare, tramite Suap, richiesta di rilascio di autorizzazione autocertificando:
- a) i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);
 - b) i dati relativi alla sede e alla rimessa, come da art. 2 commi 4 e 5 e da art. 5, comma 1, lett. h);
 - c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 5, comma 1, lett. g);
- e allegando attestazione di assolvimento imposta di bollo e pagamento dei diritti di istruttoria previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal precedente comma 2, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. All'acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede a rilasciare il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del mezzo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 gg dalla presentazione al Suap comunale, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio e immatricolata per l'uso secondo quanto previsto nel nulla osta rilasciato a tal fine e unitamente al certificato di assicurazione.
6. In caso di assegnazione dell'autorizzazione; o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato di altri 4 mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio.
7. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda entro i termini fissati - salva proroga per comprovati motivi - a ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il Dirigente del

settore/Responsabile del servizio procederà a pronunciare la decadenza del diritto al rilascio dell'autorizzazione, se ancora non rilasciata, o alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento qualora se ne ravveda la necessità, e comunque almeno ogni 5 anni, le autorizzazioni sono sottoposte a verifica in merito al possesso ed effettivo utilizzo della rimessa oltre al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificato il venir meno di tali requisiti, sarà dichiarata la decadenza dell'autorizzazione.
3. La verifica è effettuata dall'Ufficio comunale competente anche attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Le autorizzazioni sono trasferibili in presenza di documentata cessione d'azienda o di ramo d'azienda o di designazione a titolo oneroso in caso di autorizzazione conferita in capo a un organismo associativo.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il 60° anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o la non idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere comunicata al Comune e dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tal caso, i titoli autorizzativi in formato cartaceo e relativi contrassegni devono essere, entro 10 giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro 6 mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/1992, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per noleggio auto con conducente tramite concorso pubblico o trasferimento a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può:
 - a) essere trasferita a uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare che sia in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione dell'ufficio preposto, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 e in possesso dei requisiti prescritti. Nel termine di cui al precedente periodo, gli eredi devono attivare la sostituzione alla guida.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge e i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare in alternativa:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dall'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a

subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;

- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione;
 - c) la volontà in presenza di eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, comma 2, della L.R.22/96.
4. Il subentro di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo e in possesso dei requisiti previsti all'art.9 fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.116 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 ed agli artt. 310 e 311 del DPR 16.12.1992 n.495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione a ruolo.
5. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 4 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
6. Per gli eredi minori del titolare ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 20 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da chiunque abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- 2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in base alle norme vigenti o con un contratto di gestione.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, soggetta all'imposta di bollo. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi precedenti.

Art. 21 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione e addetti alla guida

- 1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
- 2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
- 3. L'istituto fa capo a un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di co-imprenditore.
- 4. L'istituto è limitato a una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e di conseguenza comprende:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè: in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità e a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente può essere attivata trasmettendo all'ufficio comunale competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva che:
- a) l'impresa familiare è costituita secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 917/1986;
 - b) il lavoro del collaboratore viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) l'impresa familiare è iscritta presso la C.C.I.A.A.;
 - d) non sussistono nei confronti del collaboratore cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
 - e) il collaboratore è in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 6 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - f) provvederà alla denuncia di iscrizione INAIL del collaboratore dandone comunicazione al Comune entro 30 gg. dalla data del rilascio del nulla osta;
 - g) che la compagnia di assicurazioni, tramite apposita appendice al contratto di copertura assicurativa, ha preso atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
- a) provvede a eseguire i controlli di legge sulle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) segnala all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita e i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.
10. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

I conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio (in caso di titolo telematico, copia analogica del documento informatico), sempre aggiornati, esibendoli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;

- l) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, dandone contemporanea comunicazione alle Forze dell'Ordine;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.Lgs 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta;
- o) comunicare al Comune eventuali notificazioni relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica stessa;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di Pubblica Sicurezza o di Polizia Locale;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
- s) rilasciare ricevuta di pagamento all'utente comprensiva almeno dei seguenti dati: identificazione dell'autovettura, data della corsa, importo pagato.

Art. 23 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede o della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare la perfetta efficienza del contachilometri;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 24 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio con conducente

I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 lettera m) del presente regolamento.
- d) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, o che risulti essere in stato di evidente alterazione;
- e) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolvente.

Art. 25 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. È fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare il percorso di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri, stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere o occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- l) trasportare animali di loro proprietà;

- m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona non autorizzata, anche se munita di patente idonea;
- n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

2. All'esercente il servizio di N.C.C. è vietato stazionare sul suolo pubblico in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/1996.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 26- Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti (D.M. 572/1992), se immatricolate a partire dal 01.01.1992.
- d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 3 valigie;
- e) essere collaudate per non meno di 4 posti escluso il conducente;
- f) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi ai sensi del D.M. 19.11.1992;
- g) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
- h) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

2. In esecuzione dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. 22/1996, è vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta a indicare importi e/o tariffe.

3. In esecuzione dell'art. 5, comma 1 ter, della L.R. 22/1996, sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

Art. 27 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente possono essere sottoposti a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere a ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, l'ufficio comunale competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 28 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora, per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

2. Potrà essere rilasciata ad un consorzio o a una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta in deroga al contingente di cui all'art 3, da utilizzare unicamente per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
3. Ai fini del controllo circa il legittimo utilizzo della suddetta autovettura l'azienda titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare immediatamente al Comune l'inizio e la durata della sostituzione e la relativa autovettura in fermo tecnico;
4. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio N.C.C., previa comunicazione al Comune interessato.
5. Qualora il titolare intenda sostituire la vettura indicata nell'autorizzazione dovrà comunicare, tramite Suap, i dati identificativi del nuovo veicolo (marca, modello, numero di telaio), il Responsabile del servizio/Dirigente provvederà quindi a rilasciare il nullaosta ai fini dell'immatricolazione del mezzo.
6. Il Responsabile del servizio/Dirigente, verificato il rilascio della carta di circolazione e la copertura assicurativa del mezzo, provvederà quindi ad aggiornare l'autorizzazione.

TITOLO IX - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 29 - Stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso la rimessa indicata in autorizzazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della L. 21/1992, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 30 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 503/1996.

Art. 31 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere delle Associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca. Le tariffe vanno espone anche sul sito web del Comune e nei punti di maggior frequentazione del territorio comunale.

Art. 32 - Ferie, assenze, aspettativa

Per la fruizione di ferie, aspettative e eventuali assenze, si rinvia ai relativi contratti di lavoro.

Art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione debbono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 34 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 35 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 22/1996.
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di Polizia.
3. Ai sensi della L.R. 22/1996 per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nell'autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 51,65 a euro 206,58**.
4. Ai sensi del Capo 1° della L. 689/1981 e dell'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento, diverse da quelle di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25 euro a 500 euro**, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 36 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di 7 giorni e un massimo di 6 mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti dal presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa, se in forma cartacea, deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente.
7. Il Comune segnala al competente ufficio della Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di 2 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. L'ufficio comunale competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art.19 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio della Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 38- Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 39 - Reclami

1. I clienti possono segnalare al Comune eventuali reclami circa il servizio prestato. Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
2. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Norma finale e integrazioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamento applicabili alla materia.

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Con il presente regolamento si ritengono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 42 - Norme transitorie

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dal presente regolamento sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 43 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto della Provincia di Padova che lo approva.

ALLEGATO A)

Elenco delle aree destinate al servizio di noleggio da rimessa con autovettura con conducente:

Impianto	N° posti	Telefono	Servizi accessori

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

Art. 2 - Definizione

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 3 - Titoli e cumulo

Art. 4 - Forme giuridiche e condizioni per l'esercizio del servizio

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio del servizio

Art. 6 - Idoneità morale

Art. 7 - Idoneità professionale

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Contingenti

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Previsioni generali

Art. 10 - Bando di Concorso

Art. 11 - Presentazione delle domande

Art. 12 - Commissione di concorso

Art. 13 - Titoli valutabili o di preferenza

Art. 14 - Materie d'esame

Art. 15 - Validità delle graduatorie

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni e inizio del servizio

Art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 20 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 21 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione e addetti alla guida

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

Art. 23 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Art. 24 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 25 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio con conducente

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 26 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 27 - Controlli sui veicoli

Art. 28 - Avaria dell'autovettura

TITOLO IX - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 29 - Stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C.

Art. 30 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 31 - Tariffe

Art. 32 - Ferie, assenze, aspettativa

Art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari

Art. 34 - Vigilanza

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36- Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 38- Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione

TITOLO XI - QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 39 - Reclami

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Norma finale e integrazioni

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 42 - Norme transitorie

Art. 43 - Entrata in vigore